

Comune di Fondi

Relazione sugli interventi di razionalizzazione delle società partecipate

Comune di Fondi

Relazione sugli interventi di razionalizzazione delle società partecipate

Presentazione

Ai sensi delle disposizioni di cui al c. 612 dell'art. 1 della L. 190/2014, la presente relazione illustra l'evoluzione degli accadimenti relativi alle società partecipate dal Comune di Fondi; il documento segue la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 marzo 2015 in cui l'Amministrazione ha formulato le proprie indicazioni in merito alle società partecipate, secondo quanto previsto dal c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014.

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in materia di organismi partecipati e soprattutto della particolare situazione in cui ricadono alcune società partecipate dal Comune di Fondi, il presente documento riveste carattere strategico. L'approccio indicato risulta funzionale a supportare gli adempimenti correlati alla prossima evoluzione normativa in materia di società partecipate: lo schema di decreto attuativo della L. 124/2015 (c.d. Riforma Madia) prevede l'adozione periodica (annuale) di piani di razionalizzazione degli organismi partecipati; in tal senso, sia la documentazione programmatica che quella consuntiva, rappresenteranno uno strumento ordinario per la formulazione degli indirizzi strategici in materia di partecipate e per la conseguente verifica del loro stato di attuazione.

La relazione si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 – Analisi del contesto

- Evoluzione normativa in materia di società partecipate
- Orientamenti in merito al piano di razionalizzazione

Sezione 2 – Evoluzione del processo di razionalizzazione

- Il quadro delle società partecipate dal Comune di Fondi: obiettivi, azioni, risultati

Sezione 1 – Analisi di contesto

1.1 - Evoluzione normativa in materia di società partecipate

La normativa in materia di società partecipate risulta articolata in diverse disposizioni stratificate nel tempo, che possono essere raggruppate secondo le seguenti tematiche:

- a. Organizzazione dei servizi esternalizzati degli enti locali: tale ambito ricomprende le disposizioni che riguardano l'organizzazione della produzione di beni e servizi degli enti locali tramite ricorso a società partecipate;
- b. Il rapporto tra enti locali e società partecipate: l'ambito normativo ricomprende le disposizioni che regolano il rapporto tra enti locali e società di capitali partecipate;
- c. Vincoli all'operatività delle partecipate: nel presente ambito sono ricomprese le disposizioni ed i vincoli che il legislatore ha posto a carico delle società partecipate dagli enti locali.

In allegato al presente documento si riportano i riferimenti normativi vigenti rispetto alle suddette tematiche; nel corso del 2015 non si segnalano novità normative che incidono in modo puntuale sull'attuale sistema di norme.

Il 2015 ha tuttavia rappresentato un anno molto importante per l'evoluzione normativa in tema di organizzazione dei servizi pubblici e per il rapporto con gli organismi partecipati; infatti, il 7 agosto 2015 è stata approvata la Legge n. 124/2015 ad oggetto "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Tale legge (che viene inquadrata come "Riforma Madia"), contiene due importanti articoli di interesse per l'evoluzione dei rapporti con le società partecipate: l'art. 18 "Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche" e l'art. 19 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale". Gli articoli richiamati contengono importanti indirizzi in merito al riordino della disciplina in materia di servizi pubblici e società partecipate, da recepirsi in decreti legislativi (Testi unici) di prossima adozione.

I principali indirizzi di riordino contenuti nell'art. 18 in materia di società partecipate sono i seguenti:

- distinzione tra tipi di società partecipate, in relazione alle attività svolte, con conseguente introduzione di una disciplina specialistica che operi secondo un principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica;
- ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
- definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società

- partecipate e individuazione dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
- razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni tra tipologie di società partecipate e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;
 - promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità; prosecuzione nell'attuazione degli obblighi di predisposizione del bilancio consolidato;
 - riorganizzazione del rapporto tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo ed introduzione della possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale ricorso al commissariamento;
 - società che gestiscono servizi strumentali: definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
 - società che gestiscono servizi pubblici locali: obblighi di liquidazione in relazione agli esercizi in perdita e definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza;
 - raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, con conseguente introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione;
 - introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate
 - revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità

Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi pubblici, tra gli indirizzi contenuti all'art. 19 si riportano le seguenti indicazioni di interesse per i rapporti con le società partecipate:

- individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali quale funzione fondamentale dell'ente locale;
- individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri

- per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee;
- introduzione di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
 - revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
 - previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
 - revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
 - promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività di riorganizzazione delle società partecipate, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore.

L'attuazione degli indirizzi sopra riportati è in fase di ultimazione; lo scorso 20 gennaio gli schemi dei decreti attuativi hanno superato l'analisi preliminare del Consiglio dei Ministri; attualmente sono disponibili le versioni dei testi con la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato. L'entrata in vigore dei suddetti decreti dovrebbe avvenire entro il primo semestre del corrente anno.

1.2 - Orientamenti in merito al piano di razionalizzazione

In merito alla funzione ed all'impatto del Piano di razionalizzazione, nel corso del 2015 sono state formulate diverse indicazioni utili dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Di seguito si presenta una sintesi degli orientamenti emersi, sia per verificare la coerenza degli interventi posti in essere dal Comune attraverso il proprio piano, sia per sostenere, in prospettiva, i prossimi interventi che l'Ente sarà tenuto ad avviare, in considerazione delle ulteriori misure di razionalizzazione che lo schema di decreto attuativo della Riforma Madia ha in previsione di introdurre.

Contenimento della spesa

La Corte dei conti – **Sezione regionale di controllo per la Puglia**, con la **Deliberazione n.1/2015/PAR**, ha specificato come l'obiettivo del Legislatore sia il contenimento della spesa nel settore degli organismi partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni, da ottenere sia attraverso l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1, comma 611, della Legge

n.190/2014), sia tramite atti di indirizzo dell'Ente controllante che devono tenere conto delle disposizioni che stabiliscono in capo all'Ente stesso, divieti e limitazioni (anche relativamente alle assunzioni di personale).

Riflessi sulle procedure di dismissione delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti – **Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia**, ha espresso un interessante indirizzo con la **Deliberazione n. 158/2015/PAR**, dove i Giudici contabili hanno preso in esame l'intervento di dismissione di una quota di partecipazione in società di capitali, comparandola con la normativa volta alla razionalizzazione delle partecipazioni; in particolare hanno approfondito i riflessi applicativi del disposto letterale dell'art.1, comma 611, lett. a), della Legge n.190/2014 dove viene prevista l'“eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. L'analisi ha sottolineato sia la possibilità di un intervento radicale di eliminazione della partecipazione nel suo complesso, sia, invece, l'opportunità di effettuare una riduzione solo parziale della quota di partecipazione stessa.

La Sezione ha, inoltre, sottolineato l'estensione dei diritti di recesso al caso di dismissione di partecipazioni societarie a seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione da parte del Comune socio, anche se ciò non è espressamente contemplato ai commi 611 e 612 dell'art.1 della Legge n.190/2014.

Aggiornamento del piano di razionalizzazione

Attraverso la **Deliberazione n. 4/2016/PAR**, la Corte dei conti – **Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna**, specifica come sia possibile aggiornare il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie a seguito dell'introduzione di nuove normative che modifichino il quadro delle competenze dell'Ente. In tal senso, la Sezione rimette all'Ente le dovute verifiche in merito all'accertamento dell'esistenza dei presupposti necessari a legittimare il mantenimento della partecipazione oggetto del parere.

- I prossimi interventi di razionalizzazione -

Lo schema di decreto legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, attuativo delle disposizioni dell'art. 18 della L. 124/2015, presenta al suo interno alcuni interessanti indirizzi in materia di razionalizzazione delle partecipazioni. In particolare, restando ferme le disposizioni di cui alla Legge n.190/2014, vengono previste due nuove ipotesi di interventi di razionalizzazione, con gli obiettivi di definire in modo organico i processi di ricognizione delle partecipazioni societarie e di portare a termine eventuali misure già introdotte per il tramite del piano di razionalizzazione previsto dal comma 612 della Legge n. 190/2014.

La prima ipotesi prevede la redazione annuale di un piano di razionalizzazione al ricorrere di determinate fattispecie: le amministrazioni pubbliche sarebbero tenute ad effettuare, entro il 31


dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie, dirette e indirette e, se necessario, a predisporre un piano di riassetto finalizzato alla loro razionalizzazione, fusione o soppressione, cessione o liquidazione, corredato da una relazione tecnica.

La seconda ipotesi prevede, in capo alle amministrazioni pubbliche, la verifica di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Testo Unico e la redazione di un provvedimento di ricognizione straordinario per il loro riordino in caso di presenza di partecipazioni in società:

1. non riconducibili ad attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali;
2. che non soddisfano i requisiti di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della partecipazione ed i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
3. riconducibili all'elenco di specifiche casistiche tali da richiedere l'introduzione di nuove misure di razionalizzazione.

Sezione 2 – Evoluzione del processo di razionalizzazione

2. Il quadro delle società partecipate dal Comune di Fondi



Rispetto al quadro di società partecipate sopra riportato, rilevato che con riferimento ad Acqualatina Spa trattasi di partecipazione obbligatoria riconducibile alle scelte assunte a livello di ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato mentre con riferimento alle altre due società, Mof Spa e Imof Spa, è tuttora in corso un contenzioso tra gli azionisti che di fatto ha sospeso il percorso di fusione già deliberato, l'Amministrazione comunale ha scelto di formulare e condividere i propri orientamenti in tema di razionalizzazione delle partecipate attraverso la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 20 marzo 2015. Nei paragrafi che seguono si presenta l'evoluzione degli accadimenti che hanno interessato le società partecipate tenendo conto degli orientamenti formulati dal Comune nonché dell'impatto dei criteri di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 sulle suddette partecipate.

2.1 Acqualatina S.p.a. – Obiettivi, interventi, risultati

Società mista a prevalente capitale pubblico, di cui il Comune di Fondi detiene il 3,15446% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3–Durata

La durata della società è fissata in anni trenta dalla data della costituzione.

Articolo 4– Oggetto

La società ha per scopo la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue nei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 denominato Lazio Meridionale Latina, delimitato dalla legge regionale 5 gennaio 1996, n.6.

Rapporti di servizio con l'ente

La società gestisce il servizio Idrico integrato del Comune di Fondi secondo il modulo organizzativo della c.d. società mista pubblico privata. Il servizio è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue

La partecipazione nella società trova fondamento nell'atto "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti dell'Ambito Ottimale n.4 denominato: Lazio – Meridionale – Latina" Rep.19740, Provincia di Latina, stipulata dal Sindaco pro-tempore il 25/5/1998 in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 03/10/1997 di autorizzazione alla stipula dell'atto medesimo. La durata della società ai sensi dell'art. 3 dello Statuto è fissata in anni trenta dalla data della costituzione avvenuta il 25 luglio 2002.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20/01/2011), è stato attestato come la partecipazione in oggetto abbia finalità di pubblico interesse in quanto relativa a servizi di interesse generale della collettività . La società Acqualatina S.p.a. ha come oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione , adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue dei Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.4 e quindi servizi di interesse generale della collettività.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2014	2013	2012
Attivo patrimoniale	277.122.072	244.353.430	241.545.571
Capitale sociale	23.661.533	23.661.533	23.661.533
Patrimonio netto	41.874.027	30.047.139	21.508.055
Debiti vs banche	3.723.049	3.402.031	3.102.858
Valore della produzione	130.446.484	92.033.206	85.525.760
Costi della produzione	-106.727.830	-74.949.912	-80.499.084
<i>di cui costi del personale</i>	-14.811.374	-15.106.410	-14.829.885
Saldo proventi e oneri finanziari	-4.697.519	-5.166.292	-5.724.698
Saldo proventi e oneri straordinari	832.077	1.896.342	1.188.895
Risultato di esercizio	11.826.888	8.539.084	-488.265

La società presenta, al 31/12/2014 un numero di dipendenti pari a 333; è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Obiettivi di razionalizzazione

Con riferimento all'impatto dei criteri di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 sulla società Acqualatina Spa, è possibile evidenziare quanto segue:

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi ricompresi nell'ambito del servizio idrico integrato, attività classificata come servizio pubblico locale di rilevanza economica a rete; in tal senso la società risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, seppur operando in un settore le cui competenze organizzative sono normativamente attribuite ad un ente sovraordinato (Autorità d'ambito ottimale).</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Fondi non detiene partecipazioni in società o enti pubblici strumentali con attività simili a quelle svolte da Acqualatina Spa; pertanto il criterio di razionalizzazione non risulta applicabile alla società in oggetto.</i>

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il criterio non risulta applicabile in quanto l'ente non detiene quote di partecipazione in altre società che presentano un oggetto sociale compatibile con quello di Acqualatina Spa, tale da rendere opportuna e conveniente l'aggregazione

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società a capitale misto, Acqualatina Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune si riserva di presidiare l'andamento economico patrimoniale della società ed eventualmente promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.

Rilevato l'impatto dei criteri di razionalizzazione su Acqualatina Spa, trattandosi di partecipazione strettamente necessaria al perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, non è stato deliberato alcun specifico intervento sulla stessa società; l'ente ha pertanto proseguito nella conduzione del proprio duplice ruolo di soggetto committente del servizio (anche tramite l'organismo d'ambito) nonché di ente socio interessato a valutare il permanere delle condizioni di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della società.

Interventi e risultati

Tenuto conto di quanto sopra precisato in merito alle ricadute dei criteri di razionalizzazione su Acqualatina Spa e considerato che non sono stati posti dal Comune di Fondi specifici obiettivi nei confronti della partecipata, di seguito si riporta sintesi delle valutazioni correlate ai dati del bilancio al 31/12/2014.

In proposito, è possibile osservare come i risultati conseguiti nel corso dell'esercizio 2014 abbiano consolidato e rafforzato la situazione economico patrimoniale della società. I ricavi, condizionati da un importante impatto di ricavi pregressi, hanno registrato un sensibile incremento, così come l'utile di esercizio, passato da € 8.539.084,00 a € 11.826888,00.

Oltre agli aspetti economico gestionali, si registra un miglioramento della situazione patrimoniale e finanziaria: per quanto riguarda gli equilibri patrimoniali, l'indice di liquidità immediata è passato da un valore pari a 0,98 del 2013 all'1,03 del 2014; l'indice di copertura delle immobilizzazioni è passato dallo 0,23 del 2013 allo 0,32 del 2014; il capitale circolante netto è passato da - 1.436.971 a 4.394.648. Dal punto di vista finanziario, l'indice di indebitamento secco è passato dal 7,13 del 2013 al 5,62 del 2014.

2.2 MOF S.p.a. – Obiettivi, interventi, risultati

Società mista a prevalente capitale pubblico, di cui il Comune di Fondi detiene il 15% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Durata

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione del Centro Agro-Alimentare all'ingrosso di Fondi – MOF – di rilevanza di interesse nazionale, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione, attivando anche iniziative commerciali nell'interesse specifico del Centro, con lo scopo di promuovere e favorirne l'ulteriore sviluppo, attraverso il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive.

E' previsto l'obbligo del pareggio di bilancio con divieto di distribuzione degli utili, eventualmente da reinvestire nell'iniziativa e nello sviluppo del sistema MOF.

(...)

Rapporti di servizio con l'ente

La società gestisce il Centro Alimentare all'ingrosso del Comune di Fondi. La costituzione della stessa risale al 1993: con D.G.R. n. 8050 del 27 ottobre 1993, la Regione Lazio ha disposto la costituzione di una nuova società consortile denominata MOF SpA *"...al fine di consentire l'affidamento alla stessa sia della gestione del "Mercato" attualmente gestito da un commissario regionale, sia del centro agroalimentare all'ingrosso, quale risulterà a seguito degli interventi previsti da parte della IMOF Spa"*. Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge finanziaria dello Stato n. 41/1986 (riconoscimento di agevolazioni a favore delle *"...società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati e centri agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti"* poi emanate con Delibera n. 54 del 14 novembre 1986, stabilendo che *"...nella composizione del capitale delle società consortili devono essere assicurate, la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del Comune e della Camera di Commercio competente per*

territorio) e dalla legge regionale n. 74/1984 (“i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti agricolo - alimentari...”) nonché dal Piano regionale dei Mercati, il Comune di Fondi ha sottoscritto il 15% di partecipazione nella società MOF SpA.

I servizi gestiti dalla società sono regolati da atto congiunto di concessione in uso e di affidamento in gestione del vecchio mercato ortofrutticolo di Fondi, stipulato tra la Regione Lazio e le società Imof e Mof in data 02/03/1995.

Nell’ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell’art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 20/01/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in quanto relative alla produzione di servizi di interesse generale ed alla promozione delle attività economiche del territorio.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l’evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell’ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2014	2013	2012
Attivo patrimoniale	21.796.213	21.375.632	21.719.683
Capitale sociale	516.450	516.450	516.450
Patrimonio netto	584.423	583.538	575.484
Debiti vs banche	1.205.649	1.435.433	1.576.628
Valore della produzione	7.325.001	7.850.655	8.028.384
Costi della produzione	-7.177.069	-7.416.439	-7.696.278
<i>di cui costi del personale</i>	-788.311	-746.532	-778.681
Saldo proventi e oneri finanziari	-210.598	-237.608	-275.038
Saldo proventi e oneri straordinari	193.889	-26.004	54.405
Risultato di esercizio	884	8.055	7.964

La società presentava, al 31/12/2013, un numero di dipendenti pari a 8 e risultava amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

Obiettivi di razionalizzazione

Con riferimento all’impatto dei criteri di razionalizzazione di cui al c. 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 sulla società MOF Spa, è possibile evidenziare quanto segue:

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi ritenuti di interesse generale e funzionali a promuovere lo sviluppo economico del territorio del Comune di Fondi; come anticipato, l'adesione del Comune di Fondi alla società MOF SpA ha quale presupposto la normativa regionale che ha inquadrato i mercati all'ingrosso come strutture di interesse generale aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti agricolo – alimentari; in tal senso, non risulta applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Fondi non detiene partecipazioni in altre società con attività simili a quelle svolte da Mof Spa; detiene al contrario partecipazioni in società con attività complementari, di cui si espongono gli effetti in relazione al criterio di razionalizzazione successivo.</i>
aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Fondi detiene la partecipazione in Imof Spa, società adibita alla realizzazione delle infrastrutture funzionali alla conduzione del mercato ortofrutticolo; tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R n. 1084/2005, a fine 2013 si sarebbe dovuto avviare il processo di fusione tra le due società per incorporazione di Imof in Mof; proprio in tale periodo è però sorto un contenzioso con il socio Regione Lazio di cui meglio si dirà nella narrativa sulla Imof Spa che ha tardato l'attuazione di tale intervento di razionalizzazione; il contenzioso è tuttavia in fase di risoluzione per cui è presumibile che nei prossimi mesi venga effettivamente realizzato il progetto di fusione.</i>
contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>In quanto società a capitale misto, Mof Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune si riserva di presidiare l'andamento economico patrimoniale della società ed eventualmente promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.</i>

Interventi e risultati

Gli interventi di razionalizzazione sulla società prevedevano, in accordo con quanto previsto dalla D.G.R. n. 1084/2005 e come condiviso con deliberazione del Consiglio comunale di Fondi n. 23 del 19/04/2014, l'avvio del percorso di riassetto della partecipazione in Imof Spa e della conseguente incorporazione per fusione nella società Mof Spa.

Contestualmente alle suddette indicazioni, è sorto un contenzioso con il socio Regione Lazio (di cui si renderà conto nel paragrafo dedicato a quest'ultima società), che di fatto hanno sospeso il percorso di razionalizzazione, determinando altresì l'impossibilità, al momento, di addivenire all'approvazione del bilancio al 31.12.2014, della società Mof Spa. In merito all'aggiornamento sulla situazione della società, poiché le prospettive sono correlate all'evoluzione degli accadimenti che stanno interessando la società IMOF Spa, nella sezione dedicata a tale partecipata si relazionerà relativamente agli ultimi interventi di interesse per il sistema MOF (MOF SpA + IMOF SpA).

2.3 IMOF S.p.a. – Obiettivi, interventi, risultati

Società a capitale misto, di cui il Comune di Fondi detiene il 2,42% del capitale sociale.

Attività caratteristica

Di seguito si riporta stralcio delle disposizioni contenute nello statuto della società, con specifico riferimento alla durata ed all'oggetto sociale:

Articolo 3 – Durata

La durata della Società consortile è stabilita al 31 dicembre 2087 (duemilaottantasette) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 4 – Oggetto

La Società ha per oggetto la promozione, l'ampliamento, l'ammodernamento del mercato agroalimentare all'ingrosso di Fondi, comprese le necessarie strutture di trasformazione, condizionamento e conservazione e ciò allo scopo di favorire lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, il contenimento dei prezzi ed il miglioramento delle fasi distributive.

E' previsto l'obbligo del pareggio di bilancio con divieto di distribuzione degli utili, eventualmente da reinvestire nell'iniziativa e nello sviluppo del sistema MOF.

(...)

Rapporti di servizio con l'ente

La società si occupa della realizzazione del centro Agroalimentare all'ingrosso del Comune di Fondi. La costituzione di IMOF SpA risale al 1992: con D.G.R. n. 8136 del 29 settembre 1992, la Regione Lazio ha sottoscritto il 65% di partecipazione nella società consortile denominata IMOF SpA e ne ha definito lo scopo sociale finalizzato "*... a realizzare l'ampliamento e la ristrutturazione del vecchio immobile Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Fondi – MOF*". Come per MOF SpA, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge finanziaria dello Stato n. 41/1986 (riconoscimento di agevolazioni a favore delle "*...società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati e centri agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale. Con proprie deliberazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce le direttive, le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi e di accertamento degli investimenti*" poi emanate con Delibera n. 54 del 14 novembre 1986, stabilendo che "*...nella composizione del capitale delle società consortili devono essere assicurate, la partecipazione maggioritaria congiunta della Regione, del Comune e della Camera di Commercio competente per territorio*) e dalla legge regionale n. 74/1984 ("*i mercati sono strutture di interesse pubblico aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti agricolo - alimentari...*") nonché dal Piano regionale dei Mercati, il Comune di Fondi ha sottoscritto il 5% di partecipazione nella società IMOF SpA.

Tale attività si svolge attraverso la ristrutturazione di un vecchio immobile di proprietà regionale (acquisito per trasferimento dalla Casmez), già destinato a mercato ortofrutticolo di Fondi, e l'ampliamento dello stesso da realizzarsi su nuove aree di proprietà della Imof SpA.

I servizi gestiti da IMOF SpA sono regolati da atto congiunto di concessione in uso e di affidamento in gestione del vecchio mercato ortofrutticolo di Fondi, stipulato tra la Regione Lazio e le società Imof e Mof in data 02/03/1995.

Nell'ambito degli adempimenti di cui al c. 28 dell'art. 3 della L. 244/2007 (deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 20/01/2011), è stato attestato che la partecipazione in oggetto svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, in quanto relative alla produzione di servizi di interesse generale ed alla promozione delle attività economiche del territorio.

Situazione economico patrimoniale

Di seguito si rappresenta l'evoluzione delle principali grandezze economiche e patrimoniali nell'ultimo triennio:

<u>Principali grandezze di bilancio</u>	2014	2013	2012
Attivo patrimoniale	52.894.057	40.917.534	46.066.721
Capitale sociale	17.043.180	17.043.180	17.043.180
Patrimonio netto	16.457.922	6.589.833	14.890.096
Debiti vs banche	9.784.977	9.315.140	10.304.824
Valore della produzione	583.759	581.724	582.106
Costi della produzione	-1.440.072	-9.080.639	-675.844
<i>di cui costi del personale</i>	-149.457	-147.878	-151.041
Saldo proventi e oneri finanziari	244.261	301.858	149.895
Saldo proventi e oneri straordinari	-53.432	-101.409	-324.067
Risultato di esercizio	-670.308	-8.300.263	-290.536

La società presenta, al 31/12/2014, un numero di dipendenti/collaboratori pari a 3; è amministrata da un Amministratore Unico.

Obiettivi di razionalizzazione

Con riferimento all'impatto dei criteri di razionalizzazione di cui al c. 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 sulla società MOF Spa, è possibile evidenziare quanto segue:

<u>Criterio</u>	<u>Impatto</u>
eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>La società eroga servizi ritenuti di interesse generale e funzionali a promuovere lo sviluppo economico del territorio del Comune di Fondi; come per MOF SpA, l'adesione del Comune di Fondi alla società IMOF SpA ha quale presupposto la normativa regionale che ha inquadrato i mercati all'ingrosso come strutture di interesse generale aventi lo scopo di favorire la commercializzazione dei prodotti agricolo – alimentari; in tal senso, non risulta applicabile il criterio di razionalizzazione in oggetto</i>
soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Non ricorrono i presupposti per l'applicazione del presente criterio in quanto la società presenta un numero di dipendenti superiore agli amministratori.</i>
eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014)	<i>Il Comune di Fondi non detiene partecipazioni in altre società con attività simili a quelle svolte da Imof Spa; detiene al contrario partecipazioni in società con attività complementari, di cui si espongono gli effetti in relazione al criterio di razionalizzazione successivo</i>

aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

Il Comune di Fondi detiene la partecipazione in Mof Spa, società adibita alla gestione del mercato ortofrutticolo, da svolgersi presso le infrastrutture in capo ad Imof Spa; vista la complementarietà dei servizi svolti e tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1084/2005, a fine 2013 si sarebbe dovuto avviare il processo di fusione tra le due società; proprio in tale periodo è però sorto un contenzioso con il socio Regione Lazio a causa del quale la Regione ha interrotto i pagamenti delle rate annuali stabilite nella stessa D.G.R. per le migliorie realizzate sul vecchio immobile di sua proprietà, ritardando l'attuazione dell'intervento di razionalizzazione; il contenzioso verte sul canone relativo alla concessione trentennale del vecchio immobile di proprietà regionale che la Imof sostiene essere già stato ricompreso negli oneri definiti a suo carico con la D.G.R. 1084/2005 e la Regione invece nel 2010 ha ritenuto di dover ancora rivendicare; la questione è stata affidata ad un arbitrato il cui esito (intervenuto a gennaio 2014), seppure nettamente inferiore rispetto a quello preteso dalla Regione, è stato comunque impugnato soprattutto per aver previsto una retroattività dal 1995 creando così un grave disequilibrio nella situazione societaria (da cui discendono le perdite che la Imof ha dovuto registrare nel corso degli ultimi anni a causa dei forzosi - seppur provvisori - accantonamenti prudenziali effettuati in ossequio alle normative di bilancio); il contenzioso è tuttavia in fase di risoluzione per cui è presumibile che nei prossimi mesi venga effettivamente realizzato il progetto di fusione.

contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014)

In quanto società a capitale misto, Imof Spa non è soggetta all'applicazione diretta delle disposizioni relative alla razionalizzazione degli organi amministrativi; in qualità di ente socio, il Comune si riserva di presidiare l'andamento economico patrimoniale della società ed eventualmente promuovere interventi di razionalizzazione dei costi.

Interventi e risultati

La società risulta oggetto di specifico intervento di razionalizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Fondi n. 23 del 19/04/2014, che comporta l'adesione al percorso di fusione per incorporazione di Imof Spa nella società Mof Spa. Tale intervento è coerente con quanto stabilito nella D.G.R. n. 1084/2005 che prevedeva, a fine 2013, ovvero al completamento delle opere infrastrutturali poste a carico di IMOF SpA ed all'estinzione delle rate dei mutui necessari al loro finanziamento, la realizzazione del processo di fusione per incorporazione di IMOF SpA IN MOF SpA.

A partire dal 2014, si sono tuttavia manifestati eventi che, partendo dal contenzioso con il socio Regione Lazio, ha visto altresì generare un ulteriore contenzioso tra gli azionisti della Imof Spa. Tale contenzioso vede contrapposti: da una parte i soci Mof Spa ed Euromof Spa, che sostengono di aver già sostenuto da soli (senza oneri per gli altri soci) le necessità finanziarie all'epoca previste

dalle DD.GG.RR. 5771/1995 e 1084/2005 per gli interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare dedicato al mercato ortofrutticolo (oggetto dell'attività caratteristica di Imof Spa), facendosi carico di tutti gli aumenti di capitale sociale di quest'ultima previsti a tale scopo dalle stesse DD.GG.R., fino ad assumere le attuali partecipazioni maggioritarie; dall'altra parte si trovano Regione Lazio, Unicredit, Banca popolare di Fondi e Comune di Fondi che, non condividendo le posizioni dei soci MOF SpA ed Euromof SpA, ritengono insostenibile la deliberazione assunta dall'Assemblea dei soci di Imof Spa in sede di approvazione del bilancio al 31/12/2013 (con i soli voti di MOF SpA e Euromof Spa, oggi maggioritari) di porre esclusivamente a carico degli altri soci l'obbligo di ripianare la perdite maturate a fine 2013 per gli effetti del contenzioso e dell'esito del Lodo arbitrale, sul presupposto di dare applicazione al dettato delle richiamate DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005. I soci Regione Lazio, Unicredit Spa, Banca popolare di Fondi e Comune di Fondi, ritenendosi di diverso avviso, hanno promosso azioni legali finalizzate a tutelare le proprie posizioni; nello specifico:

- Regione Lazio, con atto notificato in data 14 aprile 2015, ha impugnato il verbale dell'Assemblea dei soci della IMOF SpA del 22 dicembre 2014, in quanto la stessa ha determinato che le complessive perdite registrate dalla IMOF SpA al 31 dicembre 2013, pari ad € 10.538.397, vengono addebitate secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1995 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005, a tutti i soci con esclusione della MOF SpA e del consorzio Euromof;
- Banca Popolare di Fondi ed Unicredit SpA hanno presentato analogha impugnativa con atto notificato in data 20 aprile 2015;

Rispetto alle parti in causa, il Comune di Fondi ha sostenuto la posizione regionale, formulando impugnative ad adiuvandum con comparsa di intervento volontario autonomo, presentate rispettivamente in data 19/05/2015 e 04/06/2015. L'intervento del Comune di Fondi è finalizzato a contestare la deliberazione della Imof di aver disposto la copertura delle perdite sulla base delle partecipazioni ante DD.GG.RR. 5771/1995 e 1084/2005 e non sulla base delle attuali partecipazioni. L'interesse primario e sostanziale dell'ente è tuttavia quello di arrivare ad una soluzione condivisa delle controversie tra Regione Lazio e MOF SpA/ IMOF SpA che hanno caratterizzato il recente passato, in quanto il territorio del Comune di Fondi, a vocazione prevalentemente agricola, ha basato e conta di puntare ancora in futuro le proprie prospettive di sviluppo economico sul Sistema MOF. Quest'ultimo, oltre ad identificarsi in una infrastruttura pubblica nella quale si svolge una attività di rilevante interesse pubblico, costituisce il principale volano dell'economia locale per cui, attraverso l'indotto diretto ed indiretto, il Centro Agroalimentare costituisce un elemento portante per tutto il comprensorio e per l'intero territorio regionale, oltre a rappresentare l'unica fonte di reddito per migliaia di famiglie. Rispetto a tale inquadramento, una eventuale dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune nelle società IMOF SpA e MOF SpA vanificherebbe tutti gli sforzi sostenuti nel tempo dall'ente, unitamente alla Regione ed ai privati che hanno partecipato all'impresa. Inoltre comporterebbe una rilevante ripercussione finanziaria in quanto l'Amministrazione sarebbe chiamata a ripianare pro quota parte delle perdite accumulate.

Gli accadimenti manifestatisi negli ultimi mesi sembrano evolvere positivamente verso la formalizzazione di un accordo tra le parti. Al fine di dirimere in modo risolutivo l'infinito contenzioso, è stata infatti raggiunta un'intesa tra le due società e la Regione Lazio, in corso di formalizzazione, che prevede l'approvazione di un nuovo piano industriale i cui elementi essenziali risiedono nel:

- pagamento da parte della Regione del debito relativo alle migliorie realizzate sul vecchio immobile;
- rinuncia di IMOF e MOF all'impugnativa del Lodo arbitrale;
- contestuale conversione da parte della Regione Lazio del credito rinveniente dal canone trentennale deciso dal Lodo arbitrale in un corrispondente aumento di capitale sociale della MOF SpA post fusione, unitamente anche ad un aumento da parte dei soci privati, da destinarsi al finanziamento di quell'ulteriore piano di investimenti per lo sviluppo del Sistema MOF già programmato nei precedenti piani 1997 e 2005 (DD.GG.RR. 5771/1995 e 1084/2005) e, allo stato, impossibilitato dall'effetto del Lodo arbitrale.

Nei bilanci regionali 2015 e 2016 sono già state stanziato le somme che la Regione Lazio dovrà pagare ad IMOF per le migliorie realizzate sul proprio immobile.

Con l'approvazione del nuovo Piano industriale e la ritrovata stabilità dell'unica società MOF SpA post fusione, pur in presenza di una riduzione nominale della propria partecipazione, il Comune vedrebbe invece di gran lunga accresciuto il valore reale della propria partecipazione e senza l'alea di dover subire un riaddebito di perdite.

L'accordo tra le varie parti in causa, oltre che sbloccare il percorso di razionalizzazione delle partecipate, dovrebbe consentire di ripristinare le condizioni di sviluppo del Sistema MOF e di far fronte, attraverso puntuali investimenti, alle modifiche strutturali intervenute nel sistema distributivo del settore agroalimentare in modo da ridare un nuovo slancio ed una diversa prospettiva al sistema economico del territorio.

Appendice normativa

QUADRO NORMATIVO SPL E SOCIETA' PARTECIPATE

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Modalità di organizzazione

Art. 112 – 113 – 114 - 116 del D. Lgs. 267/2000

Applicazione normativa comunitaria

Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011

Conformità degli affidamenti

c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012

c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali

Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006

c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Poteri antitrust

Art. 21bis della L. 287/1990

Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)

Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali

Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)

Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali

c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Clausole arbitrali nei contratti di servizio

c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E SOCIETA' PARTECIPATE

Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali

c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007

c. 569 art. 1 L. 147/2013

Riflessi dei risultati delle partecipate

c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013

c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

Razionalizzazione delle partecipate

Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014

c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014

Misure per la razionalizzazione delle partecipate

Riorganizzazione del personale -c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013

Agevolazioni per scioglimento e cessione quote - c. 568bis art. 1 L. 147/2013

Responsabilità patrimoniale

c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009

c.1 art. 2497 del Codice Civile

Obblighi informativi a carico degli enti soci

art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

c. 735 art. 1 L. 296/2006

art. 22 D. Lgs. 33/2013

DM 25 gennaio 2015

VINCOLI ALL'OPERATIVITA' DELLE PARTECIPATE

Organizzazione del personale

Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008

c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006

Applicazione Codice degli appalti

c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

Razionalizzazione costi di funzionamento

Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità - c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

Spese per utenze - c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi - c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

Amministratori delle partecipate

c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006

dPCM 26/06/2007

c. 32bis art. 3 L. 244/2007

c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

D. Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

dPR 251/2012 - Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Obblighi informativi a carico degli organismi partecipati

art. 11 D. Lgs. 33/2013

c. 39 art. 1 L. 190/2012

c. 1 art. 29 L. 241/1990

*Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico
Determinazione ANAC n. 8/2015*

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Modalità di organizzazione

Art. 112 – 113 – 116 del D. Lgs. 267/2000

Articolo 112 Servizi pubblici locali

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. -
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Articolo 113 Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5 -

5-bis -

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore

può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

6 -

7 -

8 -

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere in tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.

14 -

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

15-bis. -

15-ter -

15-quater -

Articolo 114 - Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.

L'ente locale che si avvale della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232, comma 3, può imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) il budget economico almeno triennale;
- c) il bilancio di esercizio;
- d) il piano degli indicatori di bilancio.

8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:

- a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione;
- b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;
- c) le variazioni di bilancio;
- d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.

Articolo 116 Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui all'articolo 113-bis e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente

pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

Applicazione normativa comunitaria

Stralcio Sentenza Corte Costituzionale n. 24/2011

Nel caso in esame, all'abrogazione dell'art. 23-bis, da un lato, non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (reviviscenza, del resto, costantemente esclusa in simili ipotesi sia dalla giurisprudenza di questa Corte – sentenze n. 31 del 2000 e n. 40 del 1997 –, sia da quella della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato); dall'altro, conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. Ne deriva l'ammissibilità del quesito per l'insussistenza di impedimenti di natura comunitaria.

Conformità degli affidamenti

c. 20 – 21 – 22 – 25 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L.221/2012

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che

non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

c. 25bis dell'art. 13 del DL 145/2013 conv. dalla L. 9/2014

25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

Separazione e modalità di gestione dei servizi strumentali

Art. 13 del DL 223/2006 conv. dalla L. 248/2006

13. Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma.

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data.

c. 6, 7, 8, 8bis art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

8-bis. I commi 7 e 8 non si applicano alle procedure previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Poteri antitrust

Art. 21bis della L. 287/1990

Poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 1, 1bis, 4, 6bis)

Art. 3-bis. Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo

34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.

4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Art. 13 del DL 150/2013 conv. dalla L. 15/2014

Art. 13 Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le

cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Avvicendamento tra soggetti erogatori di servizi pubblici locali

Art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011 (c. 2, 2bis, 3, 4bis)

2. In sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta.

2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.

3. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità.

4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno.

Esclusioni ed Applicazione Codice civile alle società partecipate da enti locali

c. 13 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate ed alle loro controllate. Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per

quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.

Clausole arbitrali nei contratti di servizio

c. 14 art. 4 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, e amministrazioni statali e regionali; dalla predetta data perdono comunque efficacia, salvo che non si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti, ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.

IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Mantenimento, dismissione e acquisizione nuove partecipazioni in società di capitali

c. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32ter art. 3 L. 244/2007

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti (557) (558).

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica (564).

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti (566).

32-ter. Le disposizioni dei commi da 27 a 31 non si applicano per le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati

c. 569 art. 1 L. 147/2013

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Riflessi dei risultati delle partecipate

c. 550 – 555 dell'art. 1 della L. 147/2013

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

c. 19 art. 6 DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

Razionalizzazione delle partecipate

Art. 23 del DL 66/2014 conv. dalla L. 89/2014

Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;

c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

c. 611, 612, 613, 614 dell'art.1 della L. 190/2014

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Misure per la razionalizzazione delle partecipate

Riorganizzazione del personale

c. 563, 564, 565, 566, 567, 568, 568ter art. 1 L. 147/2013

563. Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le società di cui al comma 563 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al medesimo comma 563.

565. Le società di cui al comma 563, che rilevano eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 564, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

568. Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del

personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

568-ter. Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

Agevolazioni per scioglimento e cessione quote

c. 568bis art. 1 L. 147/2013

568-bis. Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:

a) allo scioglimento della società o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Responsabilità patrimoniale

c. 6 art. 19 del DL 78/2009 conv. dalla L. 102/2009

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

c.1 art. 2497 del Codice Civile

Responsabilità

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio

arretrato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.

Obblighi informativi a carico degli enti soci

art. 17 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

Riconoscimento degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate

1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.

2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.

2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

c. 735 art 1 L. 296/2006

735. Gli incarichi di amministratore delle società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell'albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento.

art. 22 DL 33/2013

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.

DM 25 GENNAIO 2015

Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni pubbliche e disciplina delle modalità tecniche di comunicazione, acquisizione e fruizione dei dati.

VINCOLI ALL'OPERATIVITA' DELLE PARTECIPATE

Organizzazione del personale

Art. 18 del DL 112/2008 conv. dalla L. 133/2008

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

c. 5 art. 3 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

5. Le amministrazioni di cui al presente comma (le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

c. 557 – 557 bis dell'art. 1 della L. 296/2006

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

Applicazione Codice degli appalti

c. 6 art. 3bis del DL 138/2011 conv. dalla L. 148/2011

6. Le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Razionalizzazione costi di funzionamento

Sponsorizzazioni, studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità

c. 11 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

11. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Spese per utenze

c. 7 e 8 dell'art. 1 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza

regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, acquisto di buoni taxi
c. 2 art. 5 del DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Amministratori delle partecipate

c. 718, 725 – 730, 733, 734 art. 1 L. 296/2006

718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

725. Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il

presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma.

726. Nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.

727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.

728. Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.

729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette società. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.

734. Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

dPCM 26/06/2007

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di cui al primo periodo del predetto comma è determinato nella misura di due milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio bilancio e ragioneria, alla Corte dei conti per la registrazione.

c. 32bis art. 3 L. 244/2007

32-bis. Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

c. 4, 5, 12 art. 4 DL 95/2012 conv. dalla L. 135/2012

4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4.

12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

c. 2 art. 16 DL 90/2014 conv. dalla L. 114/2014

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 (nuova formulazione c. 4 e 5 art. 4 DL 95/2012) si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

c. 2, 3, 5, 6 art. 6 del DL 78/2010 conv. dalla L. 122/2010

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale

devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

D. Lgs. 39/2013

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

dPR 251/2012

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.

Obblighi informativi organismi partecipati

art. 11 D. Lgs. 33/2013

Ambito soggettivo di applicazione

1. 1. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
 - a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
 - b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

c. 39 art. 1 L. 190/2012

Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le aziende e le società partecipate dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.

c. 1 art. 29 L. 241/1990

1. Le disposizioni della presente legge (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*) si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,

limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.

Piano Nazionale Anticorruzione – Obblighi a carico di enti di diritto privato in controllo pubblico

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale.

Determinazione ANAC n. 8/2015

“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?ca=6170](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6170)